



COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia di Padova

“Medaglia d’argento al merito civile”

Piazza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (Pd) – C.F. 80010370288 - P.IVA. 00736110289
www.comune.villa-del-conte.pd.it – Pec: comune.villadelconte.pd@pecveneto.it

3° SETTORE – SERVIZI TECNICI

Edilizia privata - Ambiente - Territorio

Sportello Unico Edilizia

sportellounicoedilizia@comune.villa-del-conte.pd.it

tel 049-9394825 / 9394866 / 9394828 – fax 049-9394883

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Cos'è?

E' un servizio che si occupa di interventi edilizi realizzati da privati cittadini ed enti e che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.

Esso costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.

A chi e' rivolto?

Si rivolge a privati cittadini ed a tecnici abilitati (ingegnere, architetto, geometra o perito agrario nell'ambito della propria competenza professionale).

Che cosa offre?

Fornisce a chi ne fa richiesta informazioni su:

Attività edilizia libera;

Segnalazione Certificata Inizio Attività;

Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire;

Denuncia di inizio attività Piano casa;

Procedura autorizzativa semplificata;

Permesso di costruire;

Sanatorie edilizie;

Certificato di agibilità - inagibilità;

Endoprocedimenti in materia di edilizia produttiva nell'ambito del SUAP (fabbricati industriali, artigianali, agricoli, commerciali, direzionali, distributori carburante ad uso privato, stazioni radio-base ed insegne pubblicitarie);

Aspetti edilizi relativi ad antenne per la telefonia mobile;

Autorizzazione paesaggistica;

Compatibilità paesaggistica;

Calcolo oneri e sanzioni – rateizzazione;

Abusi edilizi, controlli, verifiche ed ispezioni – rapporti con polizia locale, autorità giudiziaria, segretario e provincia;

Provvedimenti di sospensione lavori, rimessa in pristino stato, acquisizione e/o demolizione di opere abusive;

Condoni edilizi;

Verifiche di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

Adempimenti in materia di:

- prestazioni energetiche degli edifici;
- edilizia sismica;
- denuncia opere in conglomerato cementizio armato normale/precompresso o strutture metalliche;
- terre e rocce da scavo e movimenti terra;

Attestazioni di idoneità del titolo abilitativo per impianti fotovoltaici;

Certificati Destinazione Urbanistica;

Notifica frazionamenti catastali;

Richiesta Accesso Atti;

Idoneità alloggio;
Ascensori – montacarichi – piattaforme elevatrici per disabili;
Passi carrabili;
Posa lapidi cimiteriali;
Ripristino condizioni igienico-sanitarie (es. sovraffollamento alloggi, sgomberi, ecc.);
Attribuzione nuova numerazione civica.

Come accedere al servizio?

Lo Sportello si trova nella Sede Municipale (Primo Piano) di P.zza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (Pd) e si accede secondo gli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento.

Costi?

In base al tipo di pratica presentata vengono applicati dei “Diritti di segreteria” (da un minimo di 20,00 € - vedi *Tabella Aggiornata Diritti di Segreteria*).

Eventuali marche da bollo secondo il valore legale ed il tipo di pratica.

Per certificati e copie, il pagamento può avvenire direttamente presso lo Sportello, ovvero tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955.

Documenti necessari?

La documentazione necessaria per inoltrare una pratica edilizia è espressamente elencata nei modelli predisposti a seconda della tipologia dei lavori richiesti.

L'art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale fornisce diverse indicazioni sulla documentazione da presentare in base alla tipo di pratica.

Per informazioni?

Indirizzo	P.zza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (Pd)
Telefono	049 - 9394825 -- 049 - 9394828 -- 049 - 9394866
Fax	049 - 9394883
Orari di apertura	Martedì 09:00 - 13:00 Sabato 09:00 - 12:00
E-mail	sportellounicoedilizia@comune.villa-del-conte.pd.it
Responsabile del Settore	arch. Demetrio Zattarin
Responsabile del Procedimento Edilizio	geom. Marinella Tonin
Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica	ing. Christian Scalabrin
Collaboratore Amministrativo	geom. Emiliana Zanchin

SERVIZIO AMBIENTE

Cos'è?

E' un servizio del Settore 3° che si occupa delle questioni in materia ambientale e di ecologia che possono interessare il territorio comunale ed i cittadini in genere.

A chi e' rivolto?

Si rivolge a privati cittadini ed a tecnici abilitati (ingegnere, architetto, geometra, periti, ecc. nell'ambito della propria competenza professionale).

Che cosa offre?

Fornisce a chi ne fa richiesta informazioni su:

Normative statali, regionali ed europee in materia di ambiente;

Normativa per lieve e smaltimento amianto (es. eternit);

Suolo, aria, acqua ed obiettivo 20-20-20;

Autorizzazione allo scarico in assenza di fognatura;

Acustica, rumore e relativi piani;

Inquinamento luminoso;

Inquinamento elettromagnetico;

Endoprocedimenti in materia di edilizia produttiva nell'ambito del SUAP (emissione fumi in atmosfera);

Monitoraggio dell'aria e proposte di adozione di provvedimenti di tutela della salute dei cittadini nei casi di superamento delle soglie di legge;

Rapporti con Etra per ciclo integrato delle acque;

Rapporti con Etra in materia di rifiuti solidi urbani (Rsu);

Valutazioni di impatto ambientale – Via;

Conferenze di servizio in genere attinenti la materia ambientale;

Adempimenti in materia di caratterizzazioni ambientali e bonifiche;

Igiene ambientale ed adempimenti conseguenti;

Rapporti con Arpav, Provincia e Regione in materia ambientale;

Predisposizione di ordinanze in genere;

Rapporti con il Comando di Polizia Locale per l'applicazione di disposizioni normative e regolamentari di tutela dell'ambiente e per la raccolta dei Rsu.

Come accedere al servizio?

Il Servizio si trova nella Sede Municipale (Primo Piano) di P.zza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (Pd) e si accede secondo gli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento.

Per informazioni?

Indirizzo	P.zza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (Pd)
Telefono	049 - 9394825 -- 049 - 9394828 -- 049 - 9394866
Fax	049 - 9394883
Orari di apertura	Martedì 09:00 - 13:00 Sabato 09:00 - 12:00
E-mail	tutela.ambiente@comune.villa-del-conte.pd.it
Responsabile del Settore	arch. Demetrio Zattarin
Responsabile del Procedimento Edilizio	geom. Marinella Tonin
Responsabile del Procedimento in materia paesaggistica	ing. Christian Scalabrin
Collaboratore Amministrativo	geom. Emiliana Zanchin

P R O C E D I M E N T I

Certificati di destinazione urbanistica (CDU)

Il CDU può essere richiesto da persona fisica o giuridica, relativamente ad aree interessate ad atti di compravendita, successioni, stime, ecc...

Consiste in una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del 3° Settore - Edilizia Privata-Ambiente-Territorio, che attesta le destinazioni di piano stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti (PRG, PAT, PI, PTCP, PUA, ecc.) e da eventuali varianti adottate, relativamente ad un'area.

Documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello prestampato *richiesta CDU* in bollo (esente se richiesto da Enti Pubblici o se ad uso successione, esproprio o riunione della cosiddetta piccola proprietà contadina), alla quale deve essere allegata:

- una copia dell'estratto di mappa catastale con evidenziato il perimetro dell'area interessata;
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (valore vigente) per il successivo rilascio, ovvero dichiarazione di trovarsi nei casi di esenzione previsti dalla normativa;
- attestazione del versamento per diritti di segreteria di € 50,00; il pagamento può avvenire direttamente presso lo Sportello, ovvero tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta, fax o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Tempi

Il certificato viene predisposto entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione e viene consegnato a mano negli orari di apertura dello sportello del 3° Settore Edilizia Privata-Ambiente-Territorio.

Il C.D.U. conserva la validità per un anno dalla data di rilascio, sempreché non siano intervenute modifiche agli strumenti urbanistici.

Normativa di riferimento

- art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”*;
- art. 18, commi 2-3-4, della L. 28/02/1985, n. 47: *“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”*;
- D.P.R. 26/10/1972, n. 642: *“Disciplina dell'imposta di bollo”*.

Accesso agli atti per la visione e/o richiesta di copie di atti e documenti relativi a pratiche edilizie

L'accesso agli atti consente di prendere visione o richiedere copie di atti e documenti relativi a pratiche edilizie presenti presso l'archivio comunale.

Esso è consentito solo se il richiedente risulta titolare di uno specifico interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. confinante, erede, acquirente di immobile con contratto preliminare di compravendita, ecc.).

Documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello prestampato *richiesta di accesso agli atti*.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta, fax o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Costi

La presa visione degli atti è gratuita.

Per il ritiro di copie è previsto il rimborso del costo di riproduzione, il pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, se dovuta, secondo le modalità e le tariffe stabilite dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso.

Tempi

La "presa visione" degli atti è possibile in circa 10 giorni, tempo necessario per rintracciare e rendere disponibile la documentazione presente nell'archivio.

Il rilascio delle copie degli atti richiesti avviene nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda.

Normativa di riferimento

- Legge 07/08/1990, n. 241: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 12/04/2006, n. 184: *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- Decreto del Commissario Straordinario n. 66 del 22/01/2004: *"Approvazione regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti e nuove tariffe per rilascio copie"*.

Permesso di Costruire

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo necessario per la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia.

Secondo gli artt. 3 e 10 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, il permesso di costruire e' necessario per gli:

- a) interventi di nuova costruzione. Sono da considerarsi tali
- e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica, ovvero quelli che sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- c) interventi di ristrutturazione edilizia, ovvero quegli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni. Il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 fornisce anche la seguente ulteriore definizione: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
- Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Denuncia di inizio attività (Dia alternativa al permesso di costruire), ad esclusione dei casi di modifica della sagoma degli edifici soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

Il permesso di costruire:

- viene rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, ovvero a chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile (terreno o fabbricato), ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione); il diritto deve essere compatibile con la natura dell'intervento richiesto nel permesso di costruire;
- è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio;
- e' irrevocabile ed è oneroso;
- non comporta limitazione dei diritti dei terzi;

- è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;
- è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

Documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello prestampato *richiesta PdiC* in bollo, alla quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto ed alla zona di Piano Regolatore Generale.

Prima della presentazione e' possibile richiedere ai tecnici in servizio il controllo della completezza formale della documentazione allegata.

Altri adempimenti – Modelli ISTAT

Sono stati adottati due modelli di rilevazione distinti, uno per l'edilizia residenziale (mod. ISTAT/PDC/RE) e uno per quella non residenziale (mod. ISTAT/PDC/NRE), con relative istruzioni, scaricabili dal richiedente al seguente indirizzo internet <https://indata.istat.it/edilizia>.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi

Il procedimento ed i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380; in particolare, dalla data di presentazione della domanda:

- entro dieci giorni viene comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241;
- entro sessanta giorni, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;

Il permesso viene rilasciato dal Responsabile del Settore entro 30 giorni dalla proposta di provvedimento del responsabile del procedimento, ovvero qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il Responsabile del Settore non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tali ipotesi, se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo e risulta decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso si intende respinta (c.d. silenzio-rifiuto).

Il termine per l'istruttoria è interrotto se viene effettuata dal Responsabile del procedimento la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il Responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità al progetto presentato.

Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

Durata del permesso

L'efficacia temporale del permesso è disciplinata dall'art. 15 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

L'inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso (data di notifica della lettera di determinazioni di rilascio) e deve essere comunicato al Comune.

I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall'inizio.

Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.

Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o una Denuncia di Inizio Attività alternativa, oppure una Segnalazione Certificata di Inizio Attività se le opere residue possono essere realizzate con quest'ultima procedura.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

- il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate da ultimo con decreto commissariale n. 14 del 06/11/2003 e determinazione n. 2 del 13/07/2011;
- i diritti di segreteria da determinarsi in base alla tipologia d'intervento (vedi Tabella Aggiornata Diritti di Segreteria);
- l'imposta di bollo pari ad € 16,00;
- l'imposta di bollo pari ad € 0,52 per ogni elaborato progettuale vidimato.

Il pagamento del contributo di costruzione avviene tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955.

I diritti di segreteria fino all'importo di 100,00 € possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore (es. al momento del ritiro del permesso).

Rateizzazioni

Il contributo di costruzione può essere rateizzato mediante deposito, al momento del ritiro del permesso, di fidejussione o polizza fideiussoria; quest'ultima deve essere preventivamente verificata dal Settore Edilizia Privata.

L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria può essere versato in quattro rate semestrali, delle quali la prima va versata all'atto del ritiro del permesso e le altre tre rispettivamente entro sei, dodici e diciotto mesi dalla suddetta data.

Il costo di costruzione va versato in tre rate: la prima, pari al 30% dell'importo, deve essere corrisposta entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, la seconda, pari al 30% dell'importo, entro 2 anni dal rilascio del permesso e la terza rata, pari al 40% dell'importo, entro la data di ultimazione delle opere.

In caso di ritardato versamento delle singole rate si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*";
- L.R. 27/06/1985, n. 61: "*Norme per l'assetto e l'uso del territorio*".

Denuncia Inizio Attività (DIA) alternativa al Permesso di Costruire

L'istituto della Dia e' stato profondamente rivisto dal legislatore attraverso l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).

Alla data odierna, comunque, in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati, mediante Dia (Denuncia inizio attività alternativa al permesso di costruire), alcuni interventi edilizi di consistenza maggiore rispetto a quelli soggetti a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), come previsto dall'art. 22, comma 3°, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Nella fattispecie, con Dia alternativa sono ammessi gli interventi di:

- a) ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 380/2001, ovvero che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso. Gli interventi su immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni non devono comportare modificazioni della sagoma;
- b) nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 21/12/2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Altresì, nella Regione Veneto i cosiddetti interventi "Piano Casa" di cui alla L.R. 08/07/2009, n. 14 e s.m.i., sono realizzabili attraverso la presentazione della Dia alternativa.

Nel caso in cui venga utilizzata la Dia alternativa in luogo del permesso di costruire, è dovuto il pagamento del contributo di costruzione e permangono le stesse responsabilità penali, civili ed amministrative previste in caso di interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire.

La Dia alternativa viene presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, ovvero da chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile (terreno o fabbricato), ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).

Documentazione da presentare

Modello prestampato *Denuncia di inizio attività edilizia* (esente bollo), al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto ed alla zona di Piano Regolatore Generale. Altresì, e' obbligatorio presentare un elenco di tutta la documentazione depositata agli atti.

Prima della presentazione e' possibile richiedere ai tecnici in servizio il controllo della completezza formale della documentazione allegata.

Altri adempimenti – Modelli ISTAT

Sono stati adottati due modelli di rilevazione distinti, uno per l'edilizia residenziale (mod. ISTAT/PDC/RE) e uno per quella non residenziale (mod. ISTAT/PDC/NRE), con relative istruzioni, scaricabili dal richiedente al seguente indirizzo internet <https://indata.istat.it/edilizia>.

Dove presentare la denuncia

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi e controlli

I lavori previsti dalla Dia non possono essere iniziati prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione.

Nel caso di interventi su immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistica (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42), il termine di 30 giorni decorre dal rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso in cui, nei 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia, l'ufficio riscontri l'assenza di una o più delle condizioni previste dalla legge, ordina di non dare inizio ai lavori.

L'interessato potrà presentare una nuova denuncia se le condizioni mancanti possono essere integrate.

La Dia ha un termine massimo di efficacia di tre anni; alla conclusione dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori ed inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.

Costi

I costi della Dia alternativa sono:

- il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate da ultimo con decreto commissariale n. 14 del 06/11/2003 e determinazione n. 2 del 13/07/2011; nella fattispecie, il denunciante deve allegare alla Dia la ricevuta del versamento autodeterminato calcolato che verrà poi verificato d'ufficio;
- i diritti di segreteria da determinarsi in base alla tipologia d'intervento (vedi Tabella Aggiornata Diritti di Segreteria);
- l'imposta di bollo pari ad € 16,00;
- l'imposta di bollo pari ad € 0,52 per ogni elaborato progettuale vidimato.

Il pagamento del contributo di costruzione avviene tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955.

I diritti di segreteria fino all'importo di 100,00 € possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia edilizia)

L'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia edilizia) è stato introdotto dalla L. 30/07/2010, n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/03/2010, n. 78 ed è in vigore dal 31/07/2010; di fatto ha sostituito la cosiddetta Dia ordinaria di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

Essa consente di eseguire immediatamente nell'immobile di proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione Comunale un'apposita segnalazione, asseverata da un tecnico abilitato.

In particolar modo, sono realizzabili mediante Scia:

- gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6 del D.P.R. 380/2001, ovvero ai casi di attività edilizia libera o soggetti a permesso di costruire;
- le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- i lavori inerenti la posa delle cosiddette "lapidi cimiteriali" (tombe a terra) presso i cimiteri presenti sul territorio comunale.

La Scia è un titolo abilitativo edilizio, al pari della Dia e del Permesso di Costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato sotto la sua responsabilità.

Il privato cittadino, con il supporto del tecnico di fiducia, prima di presentare la Scia, deve effettuare tutti gli accertamenti ed acquisire autonomamente la documentazione/atti di assenso necessari per la realizzazione dell'intervento. L'esistenza di tali presupposti e di tali requisiti viene poi autocertificata all'atto della presentazione.

In alternativa, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio:

- prima della presentazione della segnalazione;
- contestualmente alla segnalazione.

Conseguentemente, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

L'Amministrazione Comunale nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

La Scia può essere presentata per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per cui era prevista la presentazione della Dia ordinaria e non è consentita per gli interventi soggetti a permesso di costruire o a Dia alternativa al permesso di costruire, secondo quanto precisato dalla nota dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/09/2010.

Nel modulo della Scia sono indicati, a titolo esemplificativo, gli interventi edilizi per cui è possibile ricorrere alla presentazione.

La Scia viene presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, ovvero da chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile (terreno o fabbricato), ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).

Documentazione da presentare

Modello prestampato Scia (esente bollo), al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto ed alla zona di Piano Regolatore Generale ed in particolare:

- dichiarazione dei dati dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
- autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio;

- pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 50,00 €
- ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Scia, ove ricorra il caso.

Per la posa di lapidi cimiteriali (tombe a terra)

Modello prestampato SciaLapidi (esente bollo), al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa come sopradescritta.

Prima della presentazione e' possibile richiedere ai tecnici in servizio il controllo della completezza formale della documentazione allegata.

Dove presentare la segnalazione

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi e controlli

I lavori previsti dalla Scia possono essere iniziati il giorno stesso della presentazione della segnalazione.

L'Amministrazione Comunale, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche ed i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.

Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:

- sempre, in caso dichiarazioni false e mendaci;
- solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l'attività.

In caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia verranno applicate le sanzioni previste nel Titolo IV del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (art. 37) per le corrispondenti opere eseguite in assenza o difformità dalla denuncia di inizio attività.

La Scia ha un termine massimo di efficacia di tre anni; alla conclusione dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori ed inviato il certificato di collaudo sottoscritto dal professionista.

Costi

Diritti di segreteria per l'importo pari ad € 50,00.

Il pagamento può avviene tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero i diritti di segreteria possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Normativa di riferimento

- Art. 19 della L. 07/08/1990, n. 241: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Nota di chiarimento dell'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione normativa in data 16/09/2010;
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”*;
- Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*.

Attività Edilizia Libera

Alcuni interventi edilizi di minore entità possono essere eseguiti secondo la seguente disciplina semplificata, introdotta dal D.L. 25/03/2010, n. 40, convertito in L. 22/05/2010, n. 73 (entrata in vigore il 26/05/2010) che di fatto ha interamente riscritto l'art. 6 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

A seconda della tipologia di intervento sono previste modalità diverse di presentazione della documentazione necessaria.

Interventi di edilizia libera senza comunicazione (art. 6, comma 1°, del D.P.R. 380/2001):

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 128/2006, rientra nella suddetta categoria anche l'installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Interventi di edilizia libera previa comunicazione (art. 6, comma 2°, del D.P.R. 380/2001):

- b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- d) pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444;
- e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Interventi di edilizia libera previa comunicazione e relazione tecnica (art. 6, comma 2°, del D.P.R. 380/2001):

Alcuni interventi di edilizia libera prevedono la presentazione della comunicazione di attività edilizia libera, della relazione tecnica asseverata e degli elaborati grafici.

Tali interventi sono:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1°, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

Indicazioni generali

La Comunicazione di attività edilizia libera viene presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, ovvero da chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile (terreno o fabbricato), ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.

La preventiva acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari è a cura dell'interessato; in alternativa, egli può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio:

- prima della presentazione della pratica;
- contestualmente alla pratica.

Conseguentemente, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Al termine dei lavori, nei casi previsti dalla legge, l'interessato deve provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. 10/01/2006, n. 4, convertito, con modificazioni, in L. 09/03/2006, n. 80.

Il mancato invio della comunicazione di attività edilizia libera o della relazione asseverata, quando previste, determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 258,00 €, ridotta di 2/3, e quindi pari a 86,00 €, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.

Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.)

Documentazione da presentare

Modello prestampato Comunicazione di Attività Edilizia Libera (esente bollo) nei casi previsti.

Eventuale modello prestampato Relazione tecnica asseverata dei lavori per attività di edilizia e tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto ed alla zona di Piano Regolatore Generale.

Dove presentare la comunicazione

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Costi

Nessuno.

Normativa di riferimento

- Art. 5 della L. 22/05/2010, n. 73: *“Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 25 Marzo 2010 n. 40, recante “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”;*
- L. 07/08/2012, n. 134: *“Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 recante “misure urgenti per la crescita del paese”;*
- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”.*

Certificato di Agibilità

Il certificato di agibilità è il documento che attesta l'esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e di conformità degli impianti installati.

Deve sempre essere richiesto a seguito di interventi di nuova costruzione, sopraelevazioni e ricostruzioni, totali e parziali, nonché e' necessario nel caso di interventi su edifici esistenti se le opere eseguite hanno modificato le predette condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità degli impianti. Può essere richiesto anche:

- a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

La domanda di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La mancata presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 77,00 a 464,00 €

Contestualmente alla domanda di agibilità deve essere richiesta l'attribuzione o verifica del numero civico e comunicata la messa in esercizio dell'ascensore/montacarichi/piattaforma elevatrice.

La domanda viene generalmente inoltrata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la Scia o la Dia per l'esecuzione delle opere; in generale, non sussistono limitazioni al diritto di richiedere l'agibilità, pertanto lo può fare chi ne abbia interesse tipo il proprietario dell'immobile, ovvero chi è titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, ecc.) sul fabbricato), ovvero di un diritto personale compatibile con l'intervento realizzato (es. rapporto di locazione – conduzione o successivo proprietario dell'immobile).

Documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello prestampato Domanda di Agibilità in bollo, con allegata tutta la documentazione prevista dalla normativa in relazione al tipo di intervento eseguito (indicata nel modello).

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi

Il rilascio del certificato avviene entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che l'ufficio richieda integrazioni documentali. In tal caso il termine ricomincia a decorrere per intero dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio di tutta la documentazione richiesta.

La domanda di agibilità può essere definita oltre che con il rilascio del certificato, anche attraverso il silenzio-assenso. Dopo la presentazione della domanda, in assenza di richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio, l'agibilità si intende comunque attestata:

- dopo 30 giorni, se sul progetto edilizio era stato emesso parere igienico-sanitario dell'Ulss;
- dopo 60 giorni, se la conformità igienico-sanitaria era stata autocertificata dal progettista (es. Dia e Scia).

In tali casi, l'interessato può richiedere il rilascio di un attestato ove si dichiara che l'agibilità è stata ottenuta con il silenzio assenso.

Costi

I costi della domanda di agibilità sono:

- i diritti di segreteria per l'importo pari ad € 50,00;
- l'imposta di bollo pari ad € 16,00 (da porre sulla domanda);
- l'imposta di bollo pari ad € 16,00 (da porre sull'eventuale certificato).

Il pagamento dei diritti di segreteria può avvenire tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero in contanti presso lo sportello del Settore.

Normativa di riferimento

- Artt. 24, 25, 26 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”*.

Autorizzazione Paesaggistica

All'interno delle zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici deve ottenere l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Parte Terza Beni Paesaggistici artt. 131 e seguenti.

L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

- **procedimento ordinario**, disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 ed in vigore dal 01/01/2010;
- **procedimento in forma semplificata**, introdotto dal D.P.R. 09/07/2010, n. 139 per gli interventi di lieve entità, in vigore dal 10/09/2010.

A seguito dell'abrogazione della L.R. 31/10/1994, n. 63 (vedi art. 49, comma 1, lett. n bis) della L.R. 23/04/2004, n. 11 ed art. 13 della L.R. 26/05/2011, n. 10) non è più necessaria per entrambi i casi suddetti, l'acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e tutela dell'ambiente.

Analogamente, presso questo Comune non è stata istituita la Commissione per il paesaggio di cui all'art. 45 nonies della L.R. 23/04/2004, n. 11, pertanto, il procedimento non prevede l'acquisizione del relativo parere.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica va presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o DIA alternativa e in via preventiva in caso di attività edilizia libera o di SCIA.

Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria

L'autorizzazione paesaggistica ordinaria viene richiesta per tutti gli interventi da realizzare in area soggetta a tutela non rientranti nella procedura semplificata (vedi più avanti).

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 ed il termine complessivo di conclusione del procedimento è di cento giorni dalla domanda.

Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione paesaggistica del professionista, redatta secondo i criteri e con i contenuti indicati nel D.P.C.M. 12/12/2005, che costituisce il riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi di progetto.

L'autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace ed è valida per cinque anni.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata

L'autorizzazione paesaggistica semplificata viene richiesta per gli interventi di lieve entità, dettagliatamente indicati nell'allegato 1 del D.P.R. 09/07/2010, n. 139.

Il procedimento di rilascio è disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. 139/2010 ed il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla domanda.

Il tecnico progettista deve attestare la conformità urbanistico edilizia dell'intervento ed allegare una relazione paesaggistica in forma semplificata, secondo il modello di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 (Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata).

Nella relazione paesaggistica semplificata, il tecnico abilitato indica le fonti normative o provvedimenti della disciplina paesaggistica, descrive lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, attesta la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documenta la compatibilità con i valori paesaggistici ed indica le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, il Comune dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione rilasciata è immediatamente efficace ed è valida per cinque anni.

Autorizzazione Paesaggistica a lavori già eseguiti – Accertamento di compatibilità paesaggistica

Per principio generale, non è ammessa una richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria a lavori già eseguiti, ovvero dopo aver già realizzato, anche parzialmente, i medesimi.

Solo in alcuni casi il Comune può rilasciare, previa specifica istanza, un provvedimento di sanatoria in via successiva all'esecuzione dei lavori, che viene denominato "accertamento di compatibilità paesaggistica".

Le ipotesi sono espressamente previste dall'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e riguardano

- a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Solo se il parere risulta favorevole, viene rilasciato il provvedimento di compatibilità paesaggistica che comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione; tale importo è determinato previa perizia di stima.

In caso di rigetto della domanda viene ordinata la demolizione delle opere abusive ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Documentazione da presentare

Domanda in bollo redatta sul modello prestampato del caso: Domanda di autorizzazione paesaggistica o Domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata o Accertamento di compatibilità paesaggistica, con allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in relazione al tipo di intervento eseguito (indicata nel modello).

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi

Come sopraesposto, il provvedimento viene rilasciato dalla data di presentazione della domanda, secondo i seguenti tempi:

- a- procedimento ordinario: 100 giorni;
- b- procedimento semplificato: 60 giorni;
- c- accertamento di compatibilità paesaggistica: 180 giorni.

Costi

Diritti di segreteria per l'importo pari ad € 50,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero i diritti di segreteria possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 22/01/2004, n. 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- D.P.C.M. 12/12/2005: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in vigore dal 31/07/2006;
- D.P.R. 09/07/2010, n. 139: "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" in vigore dal 10/09/2010;
- Circolare della Regione Veneto prot. 713988/57.09 del 23/12/2019: "Art. 159 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica – termine del 31 dicembre 2009";

- Circolare della Regione Veneto prot. 80377/57.09 dell'11/02/2010: "Art. 146 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opera/progetti soggetti ad autorizzazione comunale";
- art. 63 della L.R. 13/04/2001, n. 11: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112";
- art. 31 della L.R. 12/01/2009, n. 1: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";
- Titolo V bis della L.R. 23/04/2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Piano Casa

Con L.R. 08/07/2009, n. 14, la Regione Veneto e' intervenuta a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile stante il difficile e conclamato momento di crisi economica che sta attraversando la nazione e l'Europa in genere.

A seguito dell'ulteriore L.R. 08/07/2011, n. 13, l'applicazione del "Piano casa" e' stata prorogata fino al 30 novembre 2013, nonché e' stata modificata ed integrata la precedente legge regionale che conteneva la prima versione del Piano Casa.

La normativa comunale per l'applicazione del Piano Casa e' contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2011 integrata con deliberazione n. 5 del 04/04/2012 e riguarda sia gli edifici adibiti a residenza che quelli ad uso diverso da quello abitativo.

Principali ipotesi previste dalla Legge

A) **Ampliamenti edifici esistenti** (art. 2)

- residenziale: fino al 20% del volume;
- non residenziale: fino al 20% della superficie coperta.

Per entrambe le categorie è possibile l'incremento di un ulteriore 10% in caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw. Per i soli edifici residenziali è possibile, in aggiunta, un ulteriore incremento della volumetria pari al 15%, nel caso di riqualificazione dell'intero edificio, che porti la prestazione energetica in classe B.

B) **Demolizione e ricostruzione di edifici realizzati entro il 1989** (art. 3)

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, **anche parziali**, di edifici sia residenziali che ad uso diverso dall'abitativo con aumenti di volume fino al:

- 40% del volume demolito se ad uso residenziale;
- 40% della superficie coperta demolita per quelli ad uso non residenziale.

La percentuale del 40% può essere elevata al 50% nel caso in cui l'intervento determini una ricomposizione di volumi, con modifica delle forme architettoniche, dell'area di sedime e della sagoma e sia oggetto di un piano urbanistico attuativo.

Esclusioni

In alcuni edifici o in alcune zone del territorio comunale non è possibile eseguire gli interventi del Piano Casa.

Alcune esclusioni sono stabilite direttamente dalla Legge (art. 9), altre derivano dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2011, integrata con deliberazione n. 5 del 04/04/2012, a cui si rinvia.

Le esclusioni previste direttamente dalla legge riguardano, ad esempio, gli edifici soggetti a vincolo monumentale, quelli ricadenti in aree assolutamente inedificabili o ad alta pericolosità idraulica, ovvero gli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione.

Per le altre esclusioni e/o limitazioni è necessario consultare il testo della deliberazione e il fascicolo allegato.

Titolo abilitativo

Titolo abilitativo necessario per eseguire gli interventi è la Denuncia di Inizio Attività (Dia alternativa al permesso di costruire), da presentare entro il 30/11/2013, ovvero consueta richiesta di rilascio del Permesso di Costruire.

Incentivi in materia di contributo di costruzione

E' prevista la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi da realizzare su edifici destinati a prima casa di abitazione nella misura del 60%. Nel caso in cui gli interventi su edifici destinati a prima casa di abitazione utilizzino fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kw, il contributo di costruzione non è dovuto.

Normativa di riferimento

- L.R. 08/07/2009, n. 14: "*Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche*";

- L.R. 09/10/2009, n. 26: *“Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”*;
- L.R. 08/07/2011, n. 13: *“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”*;
- L.R. 10/08/2012, n. 36: *“Modifiche alla Legge Regionale 8 Luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”*;
- Circolare Regionale n. 4 del 29/09/2009;
- Circolare Regionale n. 1 del 08/11/2011;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2011;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 04/04/2012.

Installazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili

La messa in esercizio (prima utilizzazione) di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili è soggetta a comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia.

La comunicazione va presentata entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dall'installatore e/o costruttore dopo l'esame finale.

L'ufficio assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario, o legale rappresentante, che ne dà notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle visite periodiche.

Anche in caso di "modifiche costruttive" il proprietario deve inviare, dopo l'adeguamento dell'impianto, una comunicazione di messa in esercizio per la parte modificata o sostituita.

Ogni due anni il proprietario, o il legale rappresentante, deve sottoporre l'impianto a verifica periodica.

Competenti nell'eseguire tali verifiche sono l'ARPAV, la Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, e gli organismi di certificazione notificati.

Le verifiche straordinarie sono previste, dopo la rimozione dei problemi presentati dall'impianto, quando quelle periodiche siano risultate negative e in caso di incidenti di notevole importanza, anche senza che siano capitati infortuni.

Documentazione da presentare

Comunicazione di messa in esercizio redatta sul modello prestampato omonimo in cui deve essere riportato:

- indirizzo dello stabile in cui è collocato l'impianto;
- velocità, portata, corsa, numero di fermate, tipo di azionamento;
- nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore dei montacarichi e delle piattaforme elevatrici per disabili;
- indicazione della ditta cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto e che deve essere abilitata ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37);
- indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto;
- comunicazione di accettazione dell'incarico da parte della ditta incaricata delle ispezioni;
- copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e/o costruttore al momento dell'esame finale.

In caso di modifiche costruttive apportate all'impianto è necessaria la comunicazione.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta, fax o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Costi

Per la comunicazione della messa in esercizio dell'impianto non ci sono spese da sostenere.

Tempi

L'iter amministrativo viene concluso entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Agevolazioni Fiscali

Per la rimozione delle barriere architettoniche sono previste dalla legislazione vigente agevolazioni consistenti in:

- detrazioni Irpef;
- Iva agevolata;
- contributi statali e regionali.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 30/04/1999, n. 162: "*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio*";

- Art. 2 del suddetto D.P.R.: definizione “modifiche costruttive” non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: il cambiamento della velocità; il cambiamento della portata; il cambiamento della corsa; il cambiamento del tipo di azionamento, quali idraulico o elettrico; la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
- D.M. 26/10/2005: *“Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE”*;
- D.M. 23/07/2009: *“Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”*;
- D.Lgs. 23/01/2010, n. 17: *“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”*.
- D.P.R. 05/10/2010, n. 214: *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”*;
- D.M. 22/01/2008, n. 37: *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

Autorizzazione passi carrabili

Per poter aprire un passo carraio, anche temporaneo o di cantiere, è necessario acquisire l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

Nella fattispecie, il Comune di Villa del Conte e' l'ente proprietario della maggior parte delle strade presenti nel territorio comunale, mentre alcune sono di proprietà della Provincia di Padova.

Lo Sportello Unico autorizza i lavori edili inerenti l'accesso carraio nell'ambito della sola proprietà privata; per la manomissione del suolo pubblico e' necessario contattare il Settore 4° "Lavori Pubblici" del Comune di Villa del Conte.

Per la realizzazione delle opere edili e' possibile presentare una richiesta di rilascio del Permesso di Costruzione, ovvero una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) e/o Autorizzazione Paesaggistica se in area soggetta a specifico vincolo, sulle quali lo Sportello Unico per l'Edilizia chiederà d'ufficio il parere del Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese ed il parere del Settore 4° "Lavori Pubblici" del Comune di Villa del Conte; nel caso in cui l'accesso avvenga su strada provinciale, dovrà essere allegato il nulla-osta della provincia di Padova.

Per documentazione da presentare, costi e tempi si rimanga ai specifici paragrafi dedicati a Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività ed Autorizzazione Paesaggistica.

Rilascio autorizzazione per nuovo passo carrabile ed apposizione cartello

Ultimati i lavori, il proprietario/titolare dell'accesso deve ottenere l'autorizzazione, nonché il cartello del passo carraio da apporre per l'utilizzo del medesimo.

Documentazione da presentare

Domanda in bollo (16,00 €) redatta sul modello prestampato richiesta accesso carrabile, alla quale deve essere allegata:

- marca da bollo da € 16,00 per ogni accesso/tabella richiesti;
- copia dell'atto di acquisizione della proprietà (atto di compravendita, donazione, successione, sentenza di usucapione, ecc.);
- documentazione fotografica.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta, fax o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Costi

Diritti di segreteria per l'importo pari ad € 20,00.

Diritti per fornitura cartello pari ad € 12,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero i diritti di segreteria possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Tempi

L'iter amministrativo prevede il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Rilascio autorizzazione ed apposizione cartello per passo carrabile esistente prima dell'anno 1993

Anche gli accessi carrai realizzati prima dell'anno 1993 devono essere autorizzati e se del caso adeguati strutturalmente secondo le norme più avanti citate.

Si tratta di presentare la medesima documentazione sopra illustrata, ma con l'aggiunta di:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'anno di costruzione dell'accesso;
- eventuali copia di provvedimenti autorizzativi rilasciati (es. licenza edilizia, ecc.) con annessi elaborati grafici al fine di eseguire le ricerche d'archivio del caso.

Cambio d'intestazione dell'autorizzazione

Per modificare la titolarità dell'autorizzazione, il nuovo proprietario o suo delegato deve presentare apposita domanda redatta sul modello prestampato *richiesta cambio intestazione passi carrabili*, alla quale deve essere allegata:

- marca da bollo da 16,00 € per la domanda;
- marca da bollo da 16,00 € per ogni tabella da volturare;
- copia dell'atto di acquisizione della proprietà (compravendita, donazione, successione, sentenza di usucapione, ecc.).

Normativa di riferimento

- Artt. 22, 26,27 e 234 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285: "*Nuovo codice della strada*";
- Artt. 44, 46 e 120 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada*".

Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) per impianti alimentati da energia rinnovabile

L'istituto della Procedura Abilitativa Semplificata (Pas) è stato introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28: "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*".

Essa consente al proprietario dell'immobile, o chi ne abbia la disponibilità, di installare un impianto alimentato da fonte rinnovabile dopo aver atteso trenta giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della prescritta documentazione.

Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'Amministrazione Comunale provvede ad acquisirli d'ufficio, ovvero convoca un'apposta conferenza di servizi; in tale ipotesi, il termine di trenta giorni suddetto è sospeso fino all'acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.

Sono soggetti a Pas i seguenti impianti:

- impianti a biomassa: se la potenza e' inferiore a 200 KWe, ovvero compresa tra 200 KWe ed 1 MWe senza la necessità di altre autorizzazioni al di fuori di quella comunale;
- impianti a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione: se la potenza e' inferiore a 250 KWe, ovvero compresa tra 250 KWe ed 3 MWt senza la necessità di altre autorizzazioni al di fuori di quella comunale;
- impianti eolici: se la potenza e' inferiore a 60 KW, ovvero uguale/maggiore di 60 KW senza la necessità di altre autorizzazioni al di fuori di quella comunale; i singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sono, invece, soggetti a comunicazione preventiva;
- impianti idroelettrici: se la potenza e' inferiore a 100 KW, ovvero uguale/maggiore di 100 KW senza la necessità di altre autorizzazioni al di fuori di quella comunale;
- impianti fotovoltaici ad esclusione di quelli:
 - con potenza uguale/maggiore ad 1 MW;
 - "non integrati" con potenza superiore a 20 KW di picco che comportano variante urbanistica;
 - che costituiscono un unico "Parco Solare Fotovoltaico" in quanto sono soggetti al rilascio dell'"Autorizzazione Unica" di competenza regionale;

Documentazione da presentare

Modello prestampato Pas (esente bollo) al quale deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto ed alla zona di Piano Regolatore Generale ed in particolare:

- dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
- dichiarazione dei dati dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori, copia della notifica preliminare, se dovuta, e una dichiarazione di aver verificato la documentazione prevista dalle lett. a) e b) dell'art. 90 del D.Lgs. 09/04/2008. n. 81;
- autocertificazioni, redatte con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attestano la presenza dei requisiti di legge necessari per la realizzazione dell'intervento;
- pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (es. parere della Soprintendenza dei beni culturali, autorizzazione paesaggistica);
- ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 50,00 €;
- ogni altro documento elencato tra gli allegati nella modulistica della Pas, ove ricorra il caso.

Per impianti fotovoltaici di potenza fino al massimo ad 1 MW si deve utilizzare lo stampato di cui all'allegato "A" della D.G.R.V. 15/05/2012, n. 827: "*Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, 'Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici'. Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011*".

Dove presentare la segnalazione

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Tempi e controlli

I lavori previsti dalla Pas possono essere iniziati il trentesimo giorno dalla presentazione della pratica.

L'Amministrazione Comunale, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche ed i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato.

In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

La Pas ha un termine massimo di efficacia di tre anni; alla conclusione dei lavori dovrà essere comunicata la data di fine lavori, inviato il certificato di collaudo finale sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato e depositata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Costi

Diritti di segreteria per l'importo pari ad € 50,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero i diritti di segreteria possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 29/12/2003, n. 387: "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- Art. 6 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28: "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*";
- D.G.R.V. 08/08/2008, n. 2204: "*Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*", così come modificata ed integrata dalla D.G.R.V. 05/05/2009, n. 1192 e dalla D.G.R.V. 04/08/2009, n. 2373 "*Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)*";
- D.G.R.V. 04/08/2009, n. 2373: "*Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 387/2003)*";
- D.M. 10/09/2010: "*Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*" del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- D.G.R.V. 02/03/2010, n. 453: "*Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*";
- D.G.R.V. 22/02/2012, n. 253: "*Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)*";
- D.G.R.V. 15/05/2012, n. 827: "*Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, 'Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici'. Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011*";
- D.G.R.V. 14/05/2013, n. 694: "*Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici. DM 10.9.2010 - Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011*";
- Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Attestazione di idoneità del titolo abilitativo per impianti fotovoltaici

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, al fine di usufruire dei contributi previsti dal cosiddetto "Conto Energia" e, quindi, aderire alla convenzione con il Gestore servizi energetici (Gse), è necessario richiedere al Comune un'attestazione di idoneità del titolo abilitativo.

In tal senso, si ricorda che il Conto energia è un programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica; tale sistema è stato introdotto in Italia con il D.M. 28/07/2005 ed è attualmente regolato dal D.M. 05/07/2012 (V^ conto energia).

Documentazione da presentare

Domanda redatta sul modello prestampato *richiesta attestazione idoneità del titolo autorizzativo*, alla quale deve essere allegata:

- fotocopia della ricevuta di presentazione del titolo edilizio;
- documentazione fotografica.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta, fax o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Costi

Diritti di segreteria per l'importo pari ad €20,00.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955, ovvero i diritti di segreteria possono essere versati in contanti presso lo sportello del Settore.

Tempi

L'iter amministrativo prevede il rilascio dell'attestazione entro 30 giorni.

Normativa di riferimento

- D.M. 05/07/2012: "*Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)*".

Denuncia opere in conglomerato cementizio armato, normale e/o precompresso, ed a struttura metallica ed adempimenti conseguenti

La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e/o precompresso, ed a struttura metallica, deve avvenire:

- in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità;
- in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali;
- sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Le opere:

- in conglomerato cementizio (cls) armato normale sono quelle composte da un complesso di strutture in cls ed armature che assolvono ad una funzione statica;
- in conglomerato cementizio (cls) armato precompresso sono quelle composte di strutture in cls ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
- a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Tutte le costruzioni sopraindicate la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico; quest'ultimo costituisce presupposto fondamentale per il seguente rilascio del certificato di agibilità della costruzione.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori, deve denunciare allo sportello unico per l'edilizia le opere in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso ed a struttura metallica che deve realizzare.

Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendono introdurre alle opere suddette rispetto al progetto originario devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico per l'edilizia.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

Lo sportello unico per l'edilizia restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il tecnico collaudatore.

Documentazione da presentare

All'inizio:

Denuncia redatta sul modello prestampato denuncia C.A. in bollo alla quale devono essere allegati in duplice copia:

- il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione, ovvero il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:
 - relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica;
 - relazione sui materiali;
 - elaborati grafici, particolari costruttivi;
 - piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
 - relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera;
- la relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
- l'atto di nomina del tecnico collaudatore scelto dal committente (architetto o ingegnere);

- la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico corredata da una certificazione in cui il collaudatore attesta di essere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni e che non e' intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

A strutture ultimate:

Entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico per l'edilizia:

- una dichiarazione in cui attesta che le opere strutturali sono state completate e contestualmente informa il collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per effettuare il collaudo;
- una relazione, redatta in duplice copia, esponendo:
 - a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali autorizzati;
 - b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
 - c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

Il collaudatore, entro i sessanta giorni sopraindicati, redige il certificato di collaudo in duplice copia che invia allo sportello unico per l'edilizia.

Dove presentare la denuncia/documentazione integrativa

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Tempi

Non sono previsti atti amministrativi da rilasciare e, pertanto, tempi da rispettare.

Normativa di riferimento

- artt. 65 e 67 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*;
- Cap. 10 del D.M. 14/01/2008: *"Norme Tecniche per le costruzioni"*;
- Cap. C10 della Circolare ministeriale 02/02/2009, n. 617: *"Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"*;
- D.G.R.V. 26/05/2004, n. 1591: *"Art. 66 L.R. 7 novembre 2003 n. 27. Procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati. Disposizioni"*;
- D.P.R. 26/10/1972, n. 642: *"Disciplina dell'imposta di bollo"*.

Notifica frazionamenti catastali

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulta, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.

La notifica del frazionamento può essere richiesta da persona fisica o giuridica, relativamente ad aree interessate ad atti di compravendita, successioni, divisioni, ecc...

Consiste nella presentazione di due copie del frazionamento presso il Comune che ne restituisce una col timbro di avvenuto deposito.

Lo Sportello unico per l'edilizia verifica che non vi sia in atto una "lottizzazione abusiva" ed eventualmente può richiedere delucidazioni sui motivi che determinano la configurazione planimetrica prescelta dei terreni frazionati.

Documentazione da presentare

Duplica copia del frazionamento catastale come da modelli predisposti dall'Agenzia del Territorio.

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi

La restituzione della copia col timbro di deposito è immediata.

Normativa di riferimento

- art. 30 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*.
- D.P.R. 26/10/1972, n. 642: *"Disciplina dell'imposta di bollo"*.

Segnalazioni di pericolo su edifici ed impianti

Possono essere segnalate situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, causate da problematiche di tipo statico degli edifici, ovvero inconvenienti ad impianti tecnologici, a:

- Sportello Unico per l'Edilizia;
- Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
- Vigili del fuoco;
- Azienda Locale Socio Sanitaria (Ulss).

Lo Sportello Unico per l'Edilizia che riceve direttamente, o tramite altri servizi (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ulss), la segnalazione, provvede ad eseguire un sopralluogo attraverso il proprio personale dopo una preliminare istruttoria sulla natura dell'inconveniente.

Dopo l'accertamento vengono adottati i necessari provvedimenti (ordinanze) che vengono notificati a tutti gli interessati.

In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza è prevista una sanzione pecuniaria.

Se la segnalazione si riferisce ad una situazione che rappresenta un imminente pericolo per la privata e pubblica incolumità, viene predisposta un'ordinanza contingibile e urgente a firma del Sindaco in qualità di "Ufficiale del Governo". In caso di inosservanza dell'ordinanza si provvede d'ufficio, a spese dell'interessato che può essere soggetto anche a sanzione penale.

Documentazione da presentare

Comunicazione in carta semplice con l'esatta individuazione dell'immobile e della proprietà. E' facoltà del richiedente allegare eventuale documentazione esplicativa (fotografie, rilievi).

Tempi

L'ordinanza contingibile ed urgente e' immediata.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- Art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- D.M. 22/01/2008, n. 37: "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*".

Segnalazione di presunto Abuso Edilizio

Si ha un abuso edilizio quando un intervento sul territorio (costruzione edilizia, lottizzazione, ecc.) viene realizzato in assenza, o in difformità, di una preventiva autorizzazione: permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività.

Generalmente l'abuso viene rilevato d'ufficio a seguito di segnalazione scritta da parte dei cittadini.

Dopo la segnalazione di abuso viene avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili (titolare/committente, direttore dei lavori, impresa esecutrice, progettista per opere subordinate a Dia-Scia). Se i lavori sono in corso viene formalizzata l'ordinanza di sospensione lavori, poi istruita la pratica e successivamente emesso il provvedimento finale (demolizione, sanzione pecuniaria).

Se l'intervento edilizio è sanabile l'interessato può presentare domanda di sanatoria che segue l'iter dei progetti edilizi.

Documentazione da presentare

Segnalazione scritta con allegata la documentazione che si ritiene più opportuna in relazione al presunto abuso contestato.

Dove presentare la segnalazione

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico.

Tempi

60 giorni per l'emanazione dei provvedimenti e la definizione delle sanatorie.

Sanzioni

Le sanzioni sono determinate in base alla tipologia di abuso commesso e si possono così sintetizzare:

- demolizione della costruzione irregolare e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- acquisizione al patrimonio comunale in caso di non avvenuta demolizione;
- se la demolizione pregiudica la staticità della parte di costruzione conforme alla normativa, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'entità dell'abuso o all'incremento del valore venale del bene;
- in caso di mancata dichiarazione di inizio attività o in difformità alla dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore ad € 516,00;
- nel caso in cui è possibile ottenere la sanatoria dell'intervento abusivo esso è subordinato al pagamento, a titolo di ablazione, del contributo di costruzione in misura doppia.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del 06/06/2001: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia"*;
- Art. 91 e seguenti della L.R. 27/06/1985, n. 61: *"Norme per l'assetto e l'uso del territorio"*;
- L. 28/02/1985, n. n. 47: *"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"*.

Certificato di idoneità dell'alloggio

L'attestazione di idoneità dell'alloggio è un documento che indica il numero massimo di occupanti per l'unità abitativa in questione, ed è necessario per:

- sottoscrivere il Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5-bis del D.Lgs. 286/98);
- ottenere il permesso di soggiorno per Lavoro Autonomo (art. 26 del D.Lgs. 286/98);
- ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito (art. 29, comma 3, lettera A, del D.Lgs. 286/98 ed art. 6 D.P.R. 394/1999);
- ottenere il permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. 286/98);
- ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98);
- flussi di ingresso per lavoro subordinato di cui all'art. 22, comma 2, lettera B, del D.Lgs. 286/98 ed all'art. 8 bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 394/99 ed all'art. 30 bis, comma 2, lettera D, del D.P.R. 394/99;
- chiedere la Carta di soggiorno nei casi previsti.

La domanda può essere inoltrata da terza persona, purché munita di apposita delega.

L'attestazione ha validità di sei mesi dalla data di rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Documentazione da presentare

Domanda per il rilascio/rinnovo redatta sul modello prestampato richiesta idoneità alloggio, alla quale deve essere allegata:

- Documento di identità del richiedente e titolo di soggiorno:
 - carta di identità italiana o carta di identità rilasciata dallo stato di appartenenza (per cittadini UE) o passaporto;
 - permesso/carta di soggiorno;
 - Kit postale di rinnovo in caso di titolo di soggiorno scaduto;
 - Codice fiscale;
- Fotocopia del passaporto del beneficiario dell'attestato di idoneità dell'alloggio se diverso dal richiedente;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una da allegare alla domanda e un'altra per il rilascio del futuro certificato);
- attestazione del versamento per diritti di segreteria di € 20,00; il pagamento può avvenire direttamente presso lo Sportello, ovvero tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955;
- planimetria dell'alloggio, ovvero estremi della pratica edilizia inerente l'edificio al fine dell'acquisizione d'ufficio presso l'archivio comunale;
- copia certificato di agibilità, ovvero estremi della pratica edilizia inerente l'edificio al fine dell'acquisizione d'ufficio presso l'archivio comunale;
- certificazione relativa all'impianto termico:
 - per caldaie da appartamento con potenza non superiore a 34,8 KW, "Allegato G" rilasciato da un tecnico qualificato attestante il corretto funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e l'avvenuto controllo del rendimento della combustione (controllo fumi) nel quadriennio in corso;
 - per alloggi riscaldati tramite centrale termica - caldaie con potenza superiore a 34,8 KW, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'amministratore del condominio attestante l'avvenuto controllo dell'impianto ed il suo corretto funzionamento ai fini della sicurezza;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario dell'immobile, attestante:
 - che l'impianto elettrico è provvisto dell'interruttore differenziale (salvavita);
 - gli estremi catastali dell'immobile concesso in uso (locazione – comodato gratuito ...);
- atto di proprietà, oppure contratto di locazione o comodato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- se il contratto d'affitto è scaduto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario che attesta il rinnovo automatico della locazione;
- se la residenza è presso l'abitazione del datore di lavoro:
 - contratto di locazione dell'alloggio intestato al datore di lavoro, ovvero atto di proprietà;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro che dichiara di aver messo a disposizione una porzione dell'alloggio a favore del proprio dipendente;
- se alloggio intestato ad una società che mette lo stesso a disposizione di un suo dipendente:
 - contratto di locazione dell'alloggio intestato, ovvero atto di proprietà;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della società, con recente visura camerale, che dichiara di aver messo a disposizione una porzione dell'alloggio a favore del proprio dipendente;

- se abitazione utilizzata in caso di portierato:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'Amministratore del Condominio che dichiara di aver messo a disposizione l'alloggio a favore del richiedente;
 - copia del contratto di lavoro;
- se abitazione non intestata al richiedente:
 - dichiarazione di ospitalità;
- documento d'identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sopraccitate;

Dove presentare la domanda

Presso l'ufficio protocollo negli orari di ricevimento al pubblico, oppure via posta o posta elettronica certificata (PEC); in questi ultimi casi il richiedente deve allegare copia di un documento di identità valido.

Tempi

30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Costi

I costi del certificato sono:

- i diritti di segreteria per l'importo pari ad € 20,00;
- l'imposta di bollo pari ad € 32,00 (2 marche da € 16,00).

Il pagamento può avvenire direttamente presso lo Sportello, ovvero tramite bonifico a favore della Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana - agenzia di Villa del Conte IBAN IT 10 Q 03599 01800 000000132955

Normativa di riferimento

- L. 06/03/1998, n. 40: "*Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- D.Lgs. 25/07/1998, n. 286: "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- D.P.R. 31/08/1999, n. 394: "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*";
- L.R. 02/04/1996, n. 10: "*Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*".